

## **Nuove precisazioni sulla funzione di autorganizzazione dei Consigli regionali, in una cauta pronuncia della Corte costituzionale\***

DIMITRI GIROTTO\*\*

---

**Nota a** Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 14 febbraio 2020.

Disponibile all'indirizzo: <http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0022s-20.html>

---

**Data della pubblicazione sul sito:** 15 giugno 2020

### **Suggerimento di citazione**

D. GIROTTO, *Nuove precisazioni sulla funzione di autorganizzazione dei Consigli regionali, in una cauta pronuncia della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Contributo in corso di pubblicazione in *le Regioni*.

\*\* Professore Associato di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Udine.  
Indirizzo mail: [dimitri.girotto@uniud.it](mailto:dimitri.girotto@uniud.it).

1. Contenuto entro livelli percentuali abbastanza ridotti, nell'economia dell'intero contenzioso costituzionale<sup>1</sup>, il conflitto intersoggettivo non manca di offrire lo spazio per decisioni le quali, pur muovendosi entro coordinate giurisprudenziali per molti aspetti consolidate, si trovano a risolvere controversie connotate da peculiarità di non poco conto, riferibili non soltanto al caso concreto ma anche ai parametri costituzionali invocati.

Ne è riprova la pronuncia in commento, per quanto la condivisione sulla fondatezza del ricorso potesse risultare persino istintiva, data la (per certi versi) ardita pretesa di un giudice amministrativo di dettare i puntuali criteri per la composizione di una commissione del Consiglio regionale pugliese.

Nel caso di specie, la strada per l'accoglimento del ricorso proposto dalla Regione era anche facilitata da un precedente giurisprudenziale della Corte di cassazione<sup>2</sup>, sorretto da congrua motivazione; come si dirà, il giudice costituzionale ha preferito un percorso argomentativo parzialmente diverso, allontanandosi dal tracciato dell'art. 122 comma quarto Cost. per non esporsi all'obiezione – soprattutto formale<sup>3</sup> – della inesistenza, nel caso considerato, di “voti espressi” nell'esercizio delle funzioni dei consiglieri regionali, e bensì radicando solidamente il *decisum* sugli art. 114, 117 e (soprattutto) 121 Cost.

Il richiamo a principi di carattere generale (autonomia regionale, spettanza della funzione legislativa alle Regioni, riconoscimento di funzioni riservate al Consiglio

---

<sup>1</sup> Leggendo la relazione del Presidente della Corte costituzionale relativa all'anno 2019 (in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)), con riguardo all'allegato dedicato ai “dati quantitativi e di analisi”, si può riscontrare che il conflitto tra enti, nella totalità delle decisioni adottate ogni anno dalla Corte, occupa una percentuale che varia (negli ultimi quindici anni, 2005-2019) dal 1,9% al 5,82%. La soglia del 5%, nei tre lustri considerati, è stata superata solo nel 2007 e nel 2016.

<sup>2</sup> Il riferimento è a Cass. civ., Sez. un., 3 marzo 2016, n. 4190, con la quale la Suprema Corte dichiara il difetto assoluto di giurisdizione in merito alla impugnazione di alcuni provvedimenti, recanti, in particolare, lo scioglimento della Prima commissione assembleare permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, il verbale di una seduta della Commissione per il regolamento interno e la ricostituzione della medesima Prima commissione.

<sup>3</sup> L'obiezione appare di carattere formale perché il richiamo dell'art. 122 comma quarto Cost. a “voti” e “opinioni” non sembra dover escludere decisioni assunte da un organo monocratico, quale il Presidente del Consiglio regionale, che è prima di tutto un consigliere, il quale adempie ad un incombenza previsto dal regolamento interno del Consiglio. A ragionare altrimenti, solo le decisioni di organi collegiali, in quanto votate, dovrebbero essere incluse nell'ambito di esplicazione della garanzia costituzionale. Per completezza, il verbale in oggetto reca comunque l'esito di alcune votazioni, riguardanti l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario della Commissione; anche di tali deliberazioni veniva chiesto annullamento nel procedimento giurisdizionale amministrativo.

regionale), quali quelli espressi dalle norme appena citate, avvicina inevitabilmente la posizione dei Consigli regionali a quella delle Camere, benché la Corte, nella decisione in commento, sia attenta a ridimensionare l'accostamento a quanto strettamente necessario, dando luogo ad una pronuncia che esprime un approccio diremmo quasi minimalista, mutuando l'espressione dagli scritti di autorevole dottrina statunitense<sup>4</sup>; opportunamente minimalista, ci si permette di aggiungere, posta la varietà e l'imprevedibilità della casistica che il contenzioso ha proposto e può offrire in futuro.

2. Il caso: un gruppo di consiglieri della Regione Puglia contesta, avanti il giudice amministrativo, la decisione del Presidente del Consiglio regionale riguardante la composizione di una commissione consiliare. Il Tar Puglia accoglie il ricorso<sup>5</sup>, sul presupposto che la decisione del Presidente non rappresenterebbe un atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, bensì un atto sindacabile assumendo a parametro la pertinente disposizione del regolamento interno del Consiglio regionale<sup>6</sup>; di qui l'accoglimento della domanda di annullamento proposta dai consiglieri, accompagnata da ampia e articolata illustrazione delle modalità di applicazione del metodo proporzionale nella composizione della commissione consiliare, pur con la premessa – sostanzialmente disattesa come nei passaggi

---

<sup>4</sup> Il richiamo è soprattutto alla nota teoria di C. SUNSTEIN, *One case at a time. Judicial minimalism on the Supreme Court*, Harvard University Press, 1999 (successivamente sviluppata in numerosi altri contributi), alla base della quale vi è l'idea che in determinate circostanze sia preferibile che le decisioni giudiziali siano caratterizzate da *narrowness* (cioè volte alla decisione del singolo caso, senza pretesa di fissare principi generali), e *shallowness* (non “profonde” quanto alla motivazione). Per una recente riproposizione, nella dottrina italiana, delle tesi di Sunstein, e sui possibili vantaggi di un approccio minimalista nella giustizia costituzionale v. le interessanti considerazioni di M. MASSA, *Discrezionalità e discrezione del giudice. Verso uno studio del minimalismo nella giustizia costituzionale*, in (a cura di) C. BERGONZINI, A. COSSIRI, G. DI COSIMO, A. GUAZZAROTTI, C. MAINARDIS, *Scritti per Roberto Bin*, Torino, 2019, 524 ss.

<sup>5</sup> Tar Puglia, Bari, sez. I, 21 febbraio 2019, n. 260.

<sup>6</sup> Il giudice amministrativo non ignora la giurisprudenza costituzionale sulla funzione di autorganizzazione dei consigli regionali; tuttavia, muovendo da una disamina delle teorie relative agli atti politici e alla loro distinzione con gli atti amministrativi, specie sotto il profilo della loro sindacabilità, il Tar dubita che la non impugnabilità degli atti politici, richiamata anche dall'art. 7 del codice del processo amministrativo, possa riguardare atti dell'amministrazione regionale, ed in ogni caso richiama la sentenza della Corte costituzionale 5 aprile 2012, n. 81, di cui si dirà, per affermare la sindacabilità del verbale impugnato, del quale ultimo disconosce anche la natura di atto di alta amministrazione (natura, questa, che comunque non ne precluderebbe la sindacabilità giurisdizionale).

successivi della sentenza – secondo cui “l’esercizio della funzione giurisdizionale non può sostituirsi all’esercizio dell’attività amministrativa”<sup>7</sup>.

Nel momento in cui il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Puglia passa in decisione, la pronuncia del giudice di prime cure ha già formato oggetto di sospensione cautelare ad opera del Consiglio di Stato, il quale ha non sorprendentemente invocato il rispetto del principio di separazione dei poteri di fronte a “*interna corporis* organizzativi di un organo a competenza legislativa”<sup>8</sup>.

Verrebbe da chiedersi perché detto principio venga totalmente accantonato dal tribunale amministrativo nella pronuncia che dà origine al conflitto intersoggettivo; si può addurre non a giustificazione, ma a parziale attenuante, la pur erronea pretesa di far derivare la sindacabilità dell’atto di nomina della commissione consiliare dalle argomentazioni addotte in una precedente e nota decisione della Corte costituzionale, resa però in merito alla applicazione del principio di tutela di genere in sede di nomina dei componenti di una giunta regionale<sup>9</sup>.

In quella sede, la Regione Campania si doleva di due pronunce del Tar e del Consiglio di Stato, aventi ad oggetto la nomina dei componenti la Giunta regionale campana: nomina censurata dal giudice amministrativo in ragione del mancato rispetto del principio della parità di genere, tra l’altro codificato, a tacere dei parametri costituzionali, da una disposizione dello Statuto regionale.

Radicato, dalla Regione Campania, un conflitto di attribuzione sul presupposto della insindacabilità di una decisione politica, quale quella adottata dal Presidente della Giunta regionale ex art. 122 Cost., quinto comma, in sede di nomina degli

---

<sup>7</sup> Il Tar si dilunga, “in termini di rigorosa applicazione dell’art. 9 del regolamento interno”, sulle “modalità di applicazione del metodo proporzionale”, proponendo, senza peraltro darne compiuta spiegazione, che i gruppi consiliari siano suddivisi in due macrogruppi (gruppi che hanno certamente diritto, in ragione della loro consistenza numerica, ad almeno un posto nella Commissione, e gruppi che hanno un numero teorico di rappresentanti, calcolato sulla base di una proporzione aritmetica, da zero ad uno). Di qui, con ulteriori calcoli, e tenendo conto del numero massimo di componenti della Commissione fissato dal regolamento interno (dodici), una suddivisione tra i gruppi consiliari all’esito della quale il gruppo ricorrente beneficerebbe di un incremento, rispetto alla impugnata, decisione del Presidente, passando da uno a due componenti.

<sup>8</sup> Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2019, n. 3426.

<sup>9</sup> È la già citata Corte cost. n. 81/2012, alla quale la dottrina ha dedicato molta attenzione (cfr. ad esempio, M. BELLETTI, «*Torniamo allo Statuto*»... regionale. La rappresentanza di genere nelle Giunte regionali tra atto politico, atto di alta amministrazione e immediata precettività delle disposizioni statutarie, in questa Rivista, 2012, 5-6/2012, 1016 ss.)

assessori, la Corte affermava che “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate”<sup>10</sup>.

Nel caso, la Corte, confermando l’impostazione del giudice amministrativo, riteneva che il legislatore statuario campano avesse inteso circoscrivere i margini di scelta del Presidente della Giunta, non disconoscendo la natura politica della decisione, ma affermandone la sindacabilità sulla base delle disposizioni dello Statuto regionale; di qui l’inammissibilità del conflitto, che si traduceva in una censura volta a far emergere un mero *error in iudicando* in merito alla interpretazione della disposizione regolamentare, non già uno straripamento del giudice amministrativo.

In termini di pretesa analogia, l’impostazione odierna del Tar Puglia, sottoposta al vaglio del giudice costituzionale, sottende una proporzione verbale, nella misura in cui la previsione dello statuto campano “starebbe” alla nomina degli assessori (nel precedente citato) come la previsione regolamentare riguardante la composizione della commissione consiliare starebbe (nella controversia odierna) alla designazione dei componenti; da questo assunto verrebbe dedotta l’assoggettabilità di entrambi gli atti al controllo giurisdizionale.

Valida, per certi aspetti, la proporzione (perché la norma del regolamento consiliare non è *inutiliter data*, orientando il Presidente del Consiglio regionale nella designazione dei componenti la commissione consiliare; semmai si potrebbe discutere sulla maggiore o minore discrezionalità della applicazione del principio di proporzionalità tra le forze politiche rispetto al principio di tutela dell’eguaglianza di genere), non è però corretta l’inferenza: vi osta la prerogativa dell’insindacabilità costituzionalmente riconosciuta ai consigli regionali in merito alla rispettiva organizzazione, e viceversa non sussistente in favore del Presidente della Giunta ai fini della nomina degli assessori.

3. Per inquadrare il tema, un riferimento necessario, nella giurisprudenza costituzionale, è dato dalla recente sentenza n. 43 del 2019<sup>11</sup>: in quella evenienza,

---

<sup>10</sup> Cfr. punto 4.2 del *Considerato in diritto* della sentenza n. 81/2012 cit.

<sup>11</sup> Corte cost., 8 marzo 2019, n. 43, annotata, in uno con l’ordinanza n. 15/2019, da P. GIANGASPERO, *L’insindacabilità dei consiglieri regionali: alcune conferme e qualche (parziale) novità in due decisioni della Corte costituzionale*, in questa *Rivista* 2019, 764 ss.

discutendosi della sindacabilità degli atti di affidamento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, la Corte ha affrontato la problematica della definizione della potestà di autoorganizzazione del Consiglio regionale, affermando che “il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere del voto dato in sede di Assemblea legislativa per approvare un atto normativo, quale la legge regionale, e di quello espresso in sede di Ufficio di Presidenza del Consiglio che abbia condotto all'adozione di un delibera di quest'ultimo, ..., che sia strettamente collegata alla sua organizzazione e più in generale all'organizzazione del Consiglio con carattere di essenzialità e diretta incidenza, tale che, in sua mancanza, l'attività del Consiglio o del suo Ufficio di Presidenza sarebbe menomata o ne sarebbe significativamente incisa”<sup>12</sup>.

Se queste affermazioni avessero l'obiettivo di compendiare l'intero ambito della prerogativa dell'insindacabilità dei consiglieri regionali, rimarrebbe estranea alla categoria degli atti di autoorganizzazione la designazione dei componenti di una commissione consiliare, anche se tale designazione formasse oggetto di una deliberazione; diversa tuttavia è la ricostruzione se, non limitando l'analisi alla citata formula di sintesi, si pone mente ai precedenti giurisprudenziali menzionati nella pronuncia n. 43 cit., e non a caso richiamati anche nella decisione in commento.

In questa ultima occasione la Corte unisce alle proprie precedenti affermazioni circa le funzioni consiliari attratte dalla prerogativa di cui all'art. 122 Cost. quarto comma - tra le quali viene inclusa la funzione di autoorganizzazione - alcuni riferimenti mutuati dalla giurisprudenza relativa al diritto parlamentare, riguardanti la definizione dell'autonomia organizzativa quale potestà di darsi propri regolamenti e di garantirne, altrettanto autonomamente, l'interpretazione e l'applicazione<sup>13</sup>.

Così, dalla sentenza n. 69 del 1985, nella quale in modo forse sbrigativo si afferma che la funzione di autoorganizzazione interna è “pacificamente riconosciuta al Consiglio regionale al pari che ai due rami del Parlamento”, passando per il riferimento al “nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari” (in cui la funzione di autoorganizzazione rimane inclusa) di cui alla sentenza n. 289 del 1997, si perviene alla pronuncia n. 262 del 2017 in tema di autodichia parlamentare, nella quale viene per vero richiamato un principio già affermato nella importante sentenza n. 129 del 1981, quando la Corte precisò che ad alcuni organi costituzionali (nel caso, le due Camere e il Presidente della Repubblica)

---

<sup>12</sup> Cfr. punto 10 del *Considerato in diritto* della sentenza n. 43/2019 cit.

<sup>13</sup> Sulla limitata sindacabilità della applicazione delle previsioni dei regolamenti delle Camere v., per tutti, L. GIANNITI- N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, Bologna, III ed., 2018, in particolare 59-60.

“competete la produzione di apposite norme giuridiche, disciplinanti l'assetto ed il funzionamento dei loro apparati serventi”, con l'aggiunta che l'autonomia “non si esaurisce nella normazione, bensì comprende - coerentemente - il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza”<sup>14</sup>.

Gli elementi di novità della decisione in commento non si esauriscono, tuttavia, nella insistita combinazione degli elementi giurisprudenziali sopra richiamati, ma si rinvencono anche nel loro inquadramento generale e parametrico: la Corte non accoglie, come già ricordato, le censure collegate all'art. 122 Cost. quarto comma, ma si richiama al “trittico” formato dagli artt. 114, 117 e 121 Cost., cioè dall'affermazione dell'autonomia della Regione, coniugata al riconoscimento della potestà legislativa e all'attribuzione al Consiglio della funzione legislativa e delle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

È interessante ricordare che, nel ricorso introduttivo, a questi parametri veniva affiancato anche l'art. 123 Cost., quale disciplina del contenuto degli Statuti regionali; nella prospettazione della Regione ricorrente l'invocazione del parametro era preordinata a supportare il fondamento del potere consiliare di autoregolamentazione (nel caso di specie, previsto esplicitamente dallo Statuto pugliese)<sup>15</sup>. Ad avviso del giudice costituzionale, però, non è necessaria l'esplicitazione di tale potere nello Statuto, dovendo piuttosto configurarsi il medesimo come un *implied power*, stante il suo carattere strumentale all'esercizio in modo efficiente delle funzioni caratteristiche del Consiglio regionale.

4. Argomentando, nei passaggi motivazionali sopra citati, la sussistenza del potere di autorganizzazione indipendentemente dalla sua disciplina in una specifica fonte, la Corte si svincola dalla nota problematica che ha caratterizzato la pregressa giurisprudenza sulla insindacabilità dei voti e delle opinioni dei consiglieri regionali, nella quale assumeva rilievo, soprattutto con riguardo alle funzioni amministrative dei Consigli, la distinzione tra quelle attribuite con legge statale piuttosto che con legge o regolamento regionale<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr., rispettivamente, Corte cost. 20 marzo 1985, n. 69, punto 3 del *Considerato in diritto*; Corte cost. 30 luglio 1997, n. 289, punto 3 del *Considerato in diritto*; Corte cost. 13 dicembre 2017, n. 262, punto 7.3 del *Considerato in diritto*; e Corte cost. 10 luglio 1981, n. 129, punto 4 del *Considerato in diritto*.

<sup>15</sup> Il ricorso è pubblicato in G.U., I serie speciale, 29 maggio 2019, n. 22.

<sup>16</sup> Per la tesi secondo la quale la prerogativa costituzionale sarebbe riferibile “a qualunque funzione (anche a quelle di incerta qualificazione dogmatica) legittimamente attribuita all'assemblea rappresentativa, quale che sia la fonte dell'attribuzione” cfr. A. AMBROSI, *I consiglieri regionali*, in (a cura di) R. ORLANDI-A. PUGIOTTO, *Immunità politiche e giustizia penale*, Torino, 2005, 212. La tesi è ripresa da P. GIANCASPERO,

Il giudice costituzionale si mostra comunque attento a non legittimare letture estensive della prerogativa regolamentare interna, o meglio della esenzione di questa dal controllo giurisdizionale: la funzione di autoorganizzazione è sottratta al vaglio del giudice in quanto coesistente alla potestà normativa principale, cioè a quella legislativa, e non perché disciplinata da una fonte particolare; né in quanto attratta ad una generalizzata nozione di *interna corporis acta*<sup>17</sup>.

In questa argomentazione emerge l'impronta minimalista della pronuncia, nella quale si evita un approccio affatto analogo a quello che il giudice costituzionale segue in merito all'autonomia regolamentare delle Camere; coerentemente, neppure è possibile, da questa pronuncia, trarre indicazioni definitive quanto alla definizione degli *interna corporis* consiliari (non è un caso che l'espressione venga utilizzata una sola volta nel *Considerato in diritto*, e per di più nel contesto di una citazione della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato). Sotto questo profilo, non sembra immaginabile, per fare un esempio, sottoporre al vaglio del giudice amministrativo una questione interpretativa riguardante una norma regolamentare che disciplini la funzione di indirizzo politico<sup>18</sup>; per converso, come dapprima precisato, l'inclusione di una funzione amministrativa nel regolamento consiliare non sarebbe da sola sufficiente a giustificare l'esenzione dal controllo giurisdizionale.

---

*L'insindacabilità dei consiglieri regionali*, cit., 772-775, il quale evidenzia, sotto questo profilo, alcuni elementi di novità nella sentenza n. 43/2019 cit.

<sup>17</sup> La nozione di *interna corporis acta*, nata e sviluppata con riferimento alle Camere, viene ripresa da certa giurisprudenza: cfr., ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 24/03/2004, n.1559, secondo il quale l'inosservanza di una disposizione del regolamento interno del Consiglio regionale relativa al procedimento di approvazione di una legge, "ancorché pertinente all'esercizio di una funzione di rilievo costituzionale quale quella legislativa, non determina l'illegittimità costituzionale della legge, ma va ascritta alla categoria degli *interna corporis* del consiglio regionale, come tale irrilevante all'esterno e, in ogni caso, non censurabile nelle forme selezionate dall'odierno ricorrente"; *idem* Consiglio di Stato sez. IV, 10/08/2004, n.5499, e T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 07/10/2010, n.18016: "l'eventuale inosservanza delle norme regolamentari interne del consiglio regionale, che disciplinano il procedimento di formazione delle leggi e la facoltà di presentare emendamenti - peraltro non espressamente dedotta - non è in grado di determinare l'illegittimità costituzionale della legge, in quanto vengono in rilievo norme aventi valore di normazione secondaria ed ascrivibili alla categoria degli *interna corporis* del consiglio regionale, come tali irrilevanti all'esterno". In tema v., a titolo esemplificativo, F. CORVAJA, *Le regioni a statuto ordinario. L'autonomia statutaria e l'organizzazione fondamentale*, in (a cura di) R. BIN-G. FALCON, *Diritto regionale*, Bologna, II ed., 2018, 196.

<sup>18</sup> Nel senso che la insindacabilità sia riferibile anche alla funzione di controllo e di indirizzo politico A. AMBROSI, *I consiglieri regionali*, cit., 209. Cfr. anche F. CORVAJA, *Le regioni a statuto ordinario*, cit., 201.

Il solo dato che emerge con nettezza è per concludere, la naturale strumentalità della funzione di autoorganizzazione: caratteristica che può affrancare la medesima dalla verifica di un giudice entro i confini di esercizio delle sole funzioni costituzionali indefettibili del Consiglio. A sua volta, però, anche questo assunto si regge su determinati presupposti, primo fra tutti la possibilità di individuare senza incertezze le ridette funzioni: al riguardo, il discorso potrebbe essere ancora lungi dal concludersi, se ad esempio si pone mente al dibattito sulla copertura costituzionale e sulla eventuale autonomia della funzione ispettiva rispetto alle funzioni di controllo e indirizzo politico<sup>19</sup>, o sulla configurabilità, in termini di funzione autonoma, delle attività e decisioni con le quali il Consiglio regionale interviene nella fase di elaborazione delle norme dell'Unione europea<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Problema ampiamente esplorato, quello relativo alla autonomia o strumentalità della funzione ispettiva. Per tutti, a favore della prima impostazione G. AMATO, *L'ispezione politica del Parlamento*, Milano, 1968, 15-19; per la tesi della strumentalità, prevalente in dottrina, A. MANZELLA, *Osservazioni sui controlli parlamentari*, in A.A.V.V., *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, Milano, 1969, 350-357.

<sup>20</sup> Quanto alle assemblee elettive nazionali, l'esperienza successiva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha consentito di enucleare (o meglio di rafforzare) una distinzione tra gli atti parlamentari rivolti al Governo nella fase ascendente, che mantengono la loro riconducibilità alla funzione di indirizzo politico (qui, se si vuole, cfr. D. GIROTTO, *Parlamento italiano e processo normativo europeo*, Napoli, 2009, in particolare, 259 ss.) e le numerose (anche se non sempre praticate) forme di interlocuzione diretta con le autorità europee (controllo sulla applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, dialogo politico, ulteriori interventi riguardanti modifiche alle previsioni dei Trattati ...), rispetto alle quali prevalgono elementi di originalità, tali da precludere una piena assimilazione alla citata funzione. Sulla evoluzione del ruolo dei Parlamenti nazionali post Trattato di Lisbona è d'obbligo il riferimento ad A. MANZELLA-N. LUPO, *Il sistema parlamentare euronazionale. Lezioni*, Torino, 2014. Si può discutere se tali conclusioni siano estensibili ai Consigli regionali, ai quali, secondo la legge n. 234/2012, compete la formulazione di "osservazioni" alle Camere sulle proposte di atti normativi comunitari, anche in tema di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà; il limitato coinvolgimento delle assemblee regionali nella fase ascendente non toglie, però, che la loro interlocuzione con le Camere, soprattutto qualora non venga "mediata" dalle Giunte regionali (e sul punto le previsioni degli Statuti regionali prevedono soluzioni variegate; v., se consentito, D. GIROTTO, *I rapporti con l'Unione europea e i rapporti internazionali delle Regioni*, in (a cura di) R. BIN-G. FALCON, *Diritto regionale*, cit., 363 ss.), si allontani dall'esercizio della funzione di indirizzo politico come classicamente configurata.